



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2018

Modifiche agli articoli 107 e 110 della Costituzione, in materia di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 107 della Costituzione, al secondo comma, assegna al Ministro della giustizia la «facoltà di promuovere l'azione disciplinare» nei confronti dei magistrati.

La legge ordinaria, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura (CSM), ha affiancato al Ministro della giustizia il Procuratore generale della Corte di cassazione, riconoscendogli la titolarità degli atti anche nell'ipotesi di azione promossa dal Guardasigilli.

Tale attribuzione ha suscitato polemiche, con particolare riferimento alla posizione di terzietà del Procuratore generale, il quale fa parte, quale componente di diritto, del CSM (articolo 104, terzo comma, della Costituzione) e, quindi, partecipa ai giudizi relativi a magistrati da lui stesso inquisiti. È come se il pubblico ministero facesse parte del collegio chiamato a giudicare una persona nei cui confronti egli stesso ha mosso l'accusa!

La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali aveva affrontato, con particolare attenzione, la questione riguardante l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, licenziando un testo il cui contenuto viene recuperato, nelle sue linee portanti, dall'articolo 1 del presente disegno di legge costituzionale, con il quale si ribadisce l'intento di affidare la prerogativa in questione a un organo «appositamente costituito, connotato in maniera tale da assicurare l'indipendenza e l'autonomia», statuendo per la sua elezione un ampio consenso: la maggioranza dei tre quinti dei componenti il Parlamento riunito in seduta comune.

Le successive previsioni riguardano: l'incompatibilità dell'ufficio di Procuratore generale con qualsiasi altra carica o professione; la riserva di legge per l'individuazione di tutte quelle condizioni necessarie a garantirne «l'indipendenza da ogni potere»; la non rieleggibilità alla scadenza del mandato della durata di quattro anni e il divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica per il quadriennio successivo.

Il Procuratore generale (così viene definito il titolare dell'iniziativa) esercita l'azione disciplinare d'ufficio, o «su richiesta del Ministro della giustizia, del procuratore generale della Corte di cassazione o del Consiglio superiore della magistratura». Tale scelta è pienamente condivisa, apparendo opportuno mantenere la facoltà di intervento dei citati organi che, in tale modo, possono supplire a eventuali inerzie del Procuratore generale, ma anche concorrere alla definizione di un circuito istituzionale nel quale ciascun istante è chiamato a partecipare nell'ambito dei poteri che gli sono propri.

Inoltre, il Procuratore generale è autonomo rispetto ad ogni altro potere e, quindi, non è collegato all'Esecutivo ed è tenuto a riferire, annualmente, alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.

Tutto quanto esposto comporta l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione, attributivo della competenza, nella materia in questione, al Ministro della giustizia.

Il rispetto scrupoloso della regola dei cosiddetti «contrappesi» ha in sé la forza di scongiurare il pericolo delle «invasioni di campo» che pongono in crisi il fondamento di ogni Stato democratico come il nostro, basato sulla divisione dei poteri, ognuno do-

tato di attribuzioni proprie finalizzate al soddisfacimento del bene comune.

Nessuno pone in discussione la benemerita azione di contrasto, da parte della magistratura, al fenomeno del malaffare (che è stato metaforicamente denominato «tangenti»), annidato in ambienti politici, imprenditoriali e della pubblica amministrazione, che ha rivitalizzato il principio della divisione dei poteri. Invero, l'intervento giudiziario, volto al doveroso ripristino della legalità, si pone in un'ottica di contrappeso. Tuttavia, le scelte dell'Assemblea costituente in tema di giurisdizione elusero la previsione di un serio controllo sull'operato dei magistrati, i quali, in tale modo, si sentono liberi di poter «spaziare» senza subirne le conseguenze.

L'istituzione di un organo estraneo al CSM quale titolare dell'azione disciplinare

(obbligatoria e officiosa), che nella sostanza, pertanto, svolge un ruolo richiamante quello del pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale, intende rendere concreti l'intervento e il suo esito.

A tale ambito concettuale appartiene la portata dell'articolo 2 del presente disegno di legge costituzionale che, nel novellare l'articolo 110 della Costituzione, attribuisce al Ministro della giustizia «la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari» al fine di verificare l'impegno dei magistrati e il corretto esercizio delle loro funzioni.

Da ultimo si prevede che, annualmente, il Guardasigilli riferisca alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 107 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale eletto dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte costituzionale. L'ufficio di Procuratore generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura l'indipendenza da ogni potere.

Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.

La legge disciplina l'organizzazione dell'ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell'attività ispettiva propedeutica all'azione disciplinare.

L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio o su richiesta del Ministro della giustizia, del procuratore generale della Corte di cassazione o del Consiglio superiore della magistratura.

Il Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare».

2. Il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - Fatte salve le competenze del Consiglio superiore della magistratura, il

Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine».

€ 1,00